



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BARI

Circoscrizione del Tribunale di Bari

Documento di ricerca

A CURA DI : FICARELLA VINCENZO

PRESIDENTE COMMISSIONE: "PROCESSO TRIBUTARIO"

D.L. N. 18/2020 - C.D. "CURA ITALIA"

"NUOVE MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA, CONTENZIOSO E RISCOSSIONE".

FONTI NORMATIVE:

Art. 67;

Art. 68;

Art. 83 comma 1, 2 e 21.

DOCUMENTI DI PRASSI:

CIRCOLARE ADE N. 5/E 2020;

CIRCOLARE ADE N. 6/E 2020;

DECRETO PRESIDENTE C.T.R. PER LA PUGLIA DEL 18/03/2020.

24 MARZO 2020

Il decreto legge 17 marzo 2000, n. 18 denominato "Cura Italia" introduce una serie di misure d'urgenza connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che va ad aggiungersi ai precedenti interventi confluiti nei decreti legge n.14 del 9 marzo 2020, n.11 dell' 8 marzo 2020, n.9 del 2 marzo e n.6 del 22 febbraio.

Di seguito, viene fornita una prima sintesi delle disposizioni riguardanti la giustizia tributaria, il contenzioso e la riscossione, rimandando ulteriori approfondimenti a successivi interventi.

Sospensione dei termini.

La sospensione del periodo 9 marzo – 15 aprile 2020, opera nei modi che seguono:

- se il termine **inizia prima del periodo di sospensione** si conteranno i giorni fino al 9 marzo, non si conteranno i 38 giorni di sospensione e i giorni si ricominceranno a contare dal 16 aprile;
- se il termine **inizia nel corso del periodo di sospensione**, tutti i giorni si conteranno a partire dal 16 aprile;
- se il termine **scade nel periodo di sospensione**, si conteranno i giorni fino al 9 marzo, non si conteranno i 38 giorni di sospensione e i giorni si ricominceranno a contare dal 16 aprile.

Nell'ambito del processo tributario¹ (D. Lgs. 31.12.1992 n. 546) la **sospensione dei termini opera** relativamente al termine d'impugnazione di:

¹ Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E 2020

- Atti impositivi di cui all'art. 29, D.L. n. 78/2010;

nonché di:

- proposizione del reclamo-ricorso per le controversie di valore non superiore a € 50.000 (art. 17-bis)²;
- proposizione del ricorso per le controversie di valore superiore a € 50.000 (art. 21);
- costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente (artt. 22 e 23);
- deposito di documenti e memorie (art. 24);
- istanza di discussione in pubblica udienza (art. 33)

e inoltre:

- nell'ambito dell'accertamento con adesione³;
- dell'acquiescenza agli atti impositivi di natura fiscale;
- in generale ogni qual volta i termini per adempiere siano collegati a quelli del processo tributario.

Infine, per quanto riguarda l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle maggiori imposte vantate dall'Ufficio, è bene appurare che anch'essa sia rinviata a seguito della sospensione dei termini per impugnare l'atto impositivo che la contiene.

Sospensione per la riscossione da accertamenti esecutivi.

² Al termine previsto nell'ambito del procedimento del reclamo-ricorso, ai 90 giorni utili per concludere il relativo procedimento, si applica la sospensione dei termini.

³ Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E 2020.

In proposito, è opportuno ricordare che le disposizioni attualmente vigenti prevedono che, all'atto della notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate, il contribuente è tenuto al versamento di 1/3 delle maggiori imposte accertate, ossia gli importi previsti dall'art. 15, D.P.R. n. 602/1973, e dei relativi interessi: fatta la debita eccezione del reclamo, previsto dall'art. 17-*bis* del d.lgs. n. 546/1992, per il quale è contemplato che la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine dei 90 giorni concesso all'ufficio per il completamento della procedura (accoglimento o rigetto).

La norma, tuttavia, ammette un lasso temporale di ulteriori 30 giorni affinché il contribuente proceda al versamento di quanto dovuto: diversamente, il carico viene "affidato" all'agente della riscossione che, dopo aver ingiunto al debitore di onorare il dovuto in unica soluzione ovvero di avviare una rateazione, conseguentemente procede alla riscossione coattiva.

Nel novero delle sospensioni dei pagamenti disposti dal Decreto "Cura Italia" rientra anche quella legata alle imposte provvisoriamente dovute in pendenza di giudizio, di cui agli accertamenti esecutivi. In base al D.L. n. 18/2020, "*sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020*". **I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione: pertanto, entro il 30 giugno 2020.**

L'art. 68 del D.L. n. 18/2020, al comma 1 prevede infatti la sospensione, tra gli altri, dei termini dei versamenti derivanti dagli atti impositivi di cui all'art. 29, D.L. n.

78/2010, emessi dall’Agenzia delle Entrate, nonché di quelli emessi dall’Agenzia delle Dogane, ai sensi dell’art. 9, D.L. n. 16/2012.

Nel voler approfondire, il periodo di stop 8 marzo/31 maggio, unitamente alle peculiarità della riscossione da atti imposables, è suscettibile di generare un ombrello temporale della sospensione decisamente ampio.

Alcuni esempi⁴

Notifica ricorso	Scadenza pagamento imposte provvisorie	Scadenza pagamento “tardivo”	Sospensione (art. 68, D.L. n. 18/2020)	Scadenza nuovo termine di versamento
14 febbraio 2020	14 febbraio 2020	15 marzo 2020	Sì	30 giugno 2020

Termine “originario” notifica ricorso	Termine “differito” notifica ricorso (art. 83, D.L. n. 18/2020)	Scadenza pagamento imposte provvisorie	Sospensione (art. 68, D.L. n. 18/2020)	Scadenza nuovo termine di versamento
26 marzo 2020	16 aprile 2020	16 aprile 2020	Sì	30 giugno 2020

⁴ Fonte: Walter Kluwers Italia (Ipsoa)

Notifica ricorso	Scadenza "ordinaria" pagamento imposte provvisorie	Scadenza "ordinaria" pagamento "tardivo"	Sospensione (art. 68, D.L. n. 18/2020)	Scadenza nuovo termine di versamento
28 aprile 2020	28 aprile 2020	28 maggio 2020	Sì	30 giugno 2020

Rinvio di ufficio delle udienze.

Oltre a disciplinare il nuovo differimento, l'art. 83 del D.L. fornisce chiarimenti in ordine all'estensione della sospensione dei termini, così come anche sollecitati dagli addetti ai lavori.

Inoltre, per espressa previsione, sancisce che tutte le disposizioni ivi contenute, in quanto compatibili, si applichino anche ai procedimenti relativi alle **commissioni tributarie**⁵ e alla magistratura militare.

Si prevede, così:

- il rinvio d'ufficio, a data successiva al 15 aprile 2020, delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari dal 9 marzo al 15 aprile 2020;
- la sospensione, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

⁵ Si veda in allegato Decreto Presidente C.T.R. per la Puglia del 18/03/2020

Sospesi tutti i termini processuali, impugnazioni comprese.

Qui la precisazione: *"Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali".*

Come già sancito, qualora il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

A seguire un'ulteriore puntualizzazione: nei casi in cui il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Per lo stesso periodo si intendono sospesi – viene espressamente previsto - i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del Decreto legislativo n. 546/1992.



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
PER LA PUGLIA

IL PRESIDENTE

Decreto 18/P/2020

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla G U n. 70 del 17 marzo 2020;

Visto in particolare l'art. 83, "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare";

Preso atto che *"dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020"*,

Preso atto che ai sensi del comma 2 del citato art. 83 *"dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali"*, e che *"quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto."*;

Preso atto che dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sono sospesi anche i termini per il deposito delle motivazioni dei provvedimenti giudiziari (art. 83, comma 2 D.L. 18/2020);

Preso atto che tali previsioni *"si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie"*, con la conseguente

[Handwritten signature]

1

sospensione dei termini processuali per il deposito di documenti e memorie, di cui all'art. 32 commi 1 e 2, del DLgs 546/92;

Ritenuto che la sospensione *ex lege*, in forza di una interpretazione teleologica, oltre che letterale, dei citati D.L., vada estesa, nel periodo in questione anche alle udienze in "camera di consiglio" non essendo ancora possibile allo stato una loro tenuta con modalità da remoto o telematica;

Rilevato che le disposizioni derogatorie di cui al comma 3, lett a), del citato art. 83, per le quali le previsioni di cui sopra non operano "per i procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, per tutti i ***procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.***", vanno lette in uno con le previsioni di cui al Titolo IV dello stesso D. L. n. 8/2020 in tema di "Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese";

Visti in particolare i compiti assegnati ai Presidenti dei singoli Collegi per quanto riguarda ***i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti***, atteso che a questi compete l'eventuale emanazione del decreto che ne dichiari l'urgenza;

Rilevato che "per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dai competenti Organismi";

Rilevato che per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare, tra l'altro, le seguenti misure ai sensi del comma 7 del citato art. 83 del D. L. n. 8/2020:

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) lo svolgimento dell'udienza con collegamenti da remoto;

g) il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, con eccezione dei procedimenti indicati al comma 3);

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

Sentiti i Presidenti della Commissioni Tributarie Provinciali della Campania;

P. Q. M.

Dispone:

il rinvio di ufficio delle udienze comprese nel periodo 9 marzo - 15 aprile 2020 a data successiva, da comunicarsi a cura della segreteria su indicazione del presidente di sezione;

per le ipotesi di cui all'art. 83, comma 3 del D. L. n. 18/2020, i Presidenti di collegio valuteranno, all'esito di specifica e motivata istanza di parte avanzata in relazione alla disposizione in questione, previa emanazione del decreto di urgenza, la possibilità, ove ricorrano i presupposti di legge, di provvedere *inaudita altera parte*, in attesa della successiva fissazione della nuova udienza. Diversamente avranno cura di fissare udienza di trattazione di soli procedimenti cautelari con scansione oraria, e con previsione di non più di 3 fascicoli ogni trenta minuti, con indicazione dell'orario di trattazione da inserire nel nuovo avviso alle parti. Analogamente procederanno i Presidenti di Sezione con riguardo ai nuovi procedimenti contenenti istanze cautelari.



3

Invita i giudici tributari a depositare le motivazioni dei provvedimenti giudiziari successivamente al 15 aprile 2020.

Demanda ad un successivo decreto, all'esito della prevista interlocuzione con l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione e con i consigli degli Ordini degli Avvocati e dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, l'emanazione delle disposizioni per la tenuta delle udienze per il periodo tra il 16 aprile 2020 e il 30 giugno 2020.

Si comunichi a tutti i PS ed i VPS, al Direttore della CTR, ed ai segretari di sezione.

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ai Presidenti delle CC.TT.PP. della Puglia, a tutti i giudici tributari della CTR Puglia, al Direttore Regionale della Agenzia delle Entrate, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Puglia.

Bari, 18 marzo 2020

Il Presidente della CTR Puglia

Michele Ancona

